

Pace contributiva, riscatti fino a cinque anni

M.Rog.

ROMA I lavoratori interamente contributivi, ovvero chi non è in possesso di versamenti antecedenti il 1° gennaio 1996, potranno riscattare fino a 5 anni di periodi, anche non continuativi, non coperti da contribuzione. Ma non potranno utilizzare la cosiddetta "pace contributiva" «per i periodi precedenti alla prima occupazione». A fornire chiarimenti sulla riedizione di questo strumento, rispolverata dall'ultima legge di bilancio solo per i "contributivi puri", è l'Inps con una nota, collegata alla circolare dell'Istituto n. 69 del 2024, in cui si sottolinea che si tratta di «una misura particolarmente utile per chi desidera aumentare il numero di anni di contribuzione, tenendo conto della possibilità di aggiungere ulteriori 5 anni per chi ha già fruito della misura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021».

L'Inps spiega che la pace contributiva, reintrodotta per il biennio 2024-25 per i "contributivi puri" si rivolge a tutti i contribuenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (Ago), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, e agli iscritti alla Gestione separata. «È essenziale, tuttavia, che i periodi da riscattare non siano già coperti da contribuzione non solo nella cassa specifica, ma anche in altri fondi previdenziali», evidenzia l'Istituto. Che aggiunge: «Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge di Bilancio».

A questo proposito l'Inps sottolinea che possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro: «non è quindi possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione». Il vantaggio - si evidenzia nella nota - «è che i periodi riscattati, che possono essere anche non continuativi ma comunque non superiori a 5 anni, vengono considerati sia ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell'assegno pensionistico».

L'Inps inoltre precisa che, qualora si verifichi l'acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 (come nel caso di accredito del servizio militare o della maternità al di fuori del rapporto di lavoro), «il riscatto già effettuato attraverso la pace contributiva verrà annullato d'ufficio, con successiva restituzione dei contributi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

